



*Comune di
Falerone*

*Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751*

*Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it*

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 22 DEL 29-05-2026

Oggetto:

Disciplina transito veicolare su vie interessate da eventi nei giorni 6 e 7 giugno 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E VIGILANZA

VISTA la richiesta assunta agli atti di questa Amministrazione Comunale in data 30/04/2026 acclarata al prot. 4727/2026 fatta pervenire dal Sig. Giacchetta Franco in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Conero CUP con sede a Loreto in Corso Boccalini, 93 tendente ad ottenere, quale organizzatore e responsabile, l'autorizzazione allo svolgimento di una competizione sportiva ciclistica denominata "CONERO CUP 2026" che si terrà il giorno 07/06/2026 in territorio comunale di Falerone nell'area Parco San Paolino;

VISTA l'autorizzazione rilasciata da questa Amministrazione comunale in data 21/05/2026 prot. 5616 ai sensi dell'art.9 del D.L.vo.30/04/92 n.285 per lo svolgimento della predetta gara ciclistica;

VISTA la comunicazione da parte della scuola primaria di Falerone capoluogo in merito allo svolgimento in Piazza della Libertà dello spettacolo di fine anno scolastico dei bambini nonché il piano di gestione delle emergenze presentato con prot. 5915/2026;

RITENUTO opportuno di dover provvedere per la regolamentazione della viabilità lungo i tratti stradali interessati dagli eventi, ai sensi dell'art. 6, 7 e dell'art.9 comma 7 bis del Codice della strada, ricadenti all'interno dall'area Parco San Paolino e in Piazza della Libertà in centro abitato, mediante l'emissione di ordinanza di sospensione temporanea della circolazione stradale;

VISTI gli artt.6, 7 e 9 del D.L.vo 30/04/1992 n.285 e s.m.i;

VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267;

ORDINA

- 1) La sospensione temporanea della circolazione** il giorno 07/06/2026 dalle ore 07:30 alle ore 13:00 circa, e comunque fino al termine della manifestazione CONERO CUP, nelle strade comunali Cnt San Paolino e Via Piagge ricadenti all'interno dell'area Parco San Paolino; la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al transito dei concorrenti, ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

- è fatto altresì divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle **rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.**

2) La sospensione temporanea della circolazione e l'imposizione del divieto di sosta su Piazza della Libertà dalle ore 15:00 del giorno 05/06/2026 alle ore 15:00 del giorno 07/06/2026 nonché l'imposizione del senso unico alternato regolato da lanterna semaforica sul tratto di Corso Garibaldi che collega Piazza della Concordia con Largo Marconi dalle ore 15:00 del giorno 05/06/2026 alle ore 15:00 del giorno 07/06/2026.

DISPONE

- Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte
- Le organizzazioni dovranno provvedere a predisporre propri ed idonei servizi di viabilità ed apporre specifica segnaletica in corrispondenza delle aree interessate in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

AVVERTE

La presente ordinanza avrà validità all'atto dell'apposizione della sopra menzionata segnaletica stradale.

Deroghe sono concesse sin d'ora ai veicoli di polizia, protezione civile, mezzi di soccorso in attività di emergenza e a tutti i veicoli adibiti al servizio festeggiamenti, nelle attività di allestimento e funzionamento;

Gli ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e, per estrema necessità comprovata dagli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe.

Al personale di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza pubblica è dato incarico della vigilanza per l'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'Art.3 comma 4 e Art.5 comma 3 della Legge n° 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Ai sensi dell'Art.37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. può essere fatto ricorso, per chi ne abbia interesse, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, entro il termine di 60giorni al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le norme di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'istallazione dei prescritti segnali stradali.

È fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti a norma di legge secondo quanto previsto dal Codice della strada e dal regolamento di attuazione.

**Il Responsabile del
Servizio
Ing. Lorenzo Ercoli**